

**Partners**

Dott. Giuseppe Fiabane  
Dott. Stefano Bordin  
Dott. Nicola Cendron  
Dott. Enrico Miotto  
Dott. Gioacchino Pizzinat

**Collaboratori**

Dott. Marco Gottardo  
Dott.ssa Marilisa Rossi  
Dott.ssa Michela Vanin  
Dott. Mauro Benvenuti  
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori  
**CLIENTI**  
Loro Sedi

Treviso, 14 gennaio 2021

**Circolare n. 2/2021**

**Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2021 per le imprese**

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2020, contiene all'art. 1 alcune importanti novità a sostegno della liquidità e allo sviluppo delle imprese.

**Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (commi da 1051 a 1063 e 1065)**

Le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, possono godere di crediti d'imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione) per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato l'ordine d'acquisto e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Non possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che si trovano all'interno di una procedura concorsuale e che siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001. Inoltre, l'agevolazione è riconosciuta subordinatamente al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La norma fa riferimento agli investimenti riguardanti beni materiali e immateriali "generici" e beni materiali e immateriali "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

La misura del credito d'imposta spettante differisce a seconda della tipologia di bene strumentale acquistato. In particolare:

- Beni immateriali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Credito d'imposta
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

- Altri beni (valgono le esclusioni già previste con le precedenti agevolazioni quali ad esempio immobili e automezzi ad uso promiscuo)

**Studio Fiabane & Partners**

via Lancieri di Novara, 3  
31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane

**W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% (15% per i casi di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

- Beni materiali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.06.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 01.01.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.06.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Per poter beneficiare del credito d'imposta, limitatamente agli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è richiesta **un'apposita comunicazione al MISE** (ancora in attesa del Decreto attuativo ministeriale che approvi il modulo di comunicazione) e la predisposizione di una perizia asseverata che attesti l'idoneità dei beni. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

**Le fatture e i documenti attestanti l'effettivo sostenimento del costo (ad esempio ordine, DDT, contratto, bonifici ecc.) devono riportare l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame.**

Il credito d'imposta in esame:

- è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **tre quote annuali** di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con **ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro** che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in **un'unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

**Credito R&S, innovazione tecnologica ed attività innovative (commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067)**

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il credito d'imposta **fino al 31 dicembre 2022** per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Tale previsione era stata introdotta dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n.

160/2019 (Finanziaria 2020) ma la misura del credito spettante e i rispettivi limiti massimi sono stati ridefiniti come segue:

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	Previgente (fino 31/12/2020)	Nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

La Legge di Bilancio 2021 prevede la modifica del comma 206 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) introducendo l'obbligo di **predisporre una relazione tecnica asseverata** per poter accedere al credito.

#### **Bonus formazione 4.0 (comma 1064, lett. i) e l))**

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") previsto dalla Finanziaria 2018 è stato **esteso fino al 31 dicembre 2022**.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra Circolare 2/2020.

#### **Riallineamento beni d'impresa – avviamento (comma 83)**

Il riallineamento dei valori dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 prevista dal Decreto Agosto è stata **estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali**. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, con il versamento di un'**imposta sostitutiva del 3%**.

#### **Compensazione telematica crediti/debiti commerciali (commi da 227 a 229)**

Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 4 del D. Lgs. n. 127/2015 è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate debba mettere a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione dei crediti e dei debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Le modalità operative di questa nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

### **Riduzione del capitale sociale per perdite (comma 266)**

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 **non si applicano le disposizioni civilistiche** contenute agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447 (per le S.p.a.), 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile (per le S.r.l.) e **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è **posticipato al quinto esercizio successivo (e quindi all'esercizio 2025)**.

In difetto l'assemblea che approva il bilancio 2025 deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Allo stesso modo, nelle ipotesi di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025)**.

Le perdite in esame per poter essere rinviate all'esercizio 2025 devono essere **distintamente indicate in Nota Integrativa** in appositi prospetti con riferimento sia della loro origine che delle movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

### **Esenzione IMU settore turistico (commi 599 e 600)**

**Non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli **immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli**. Trattasi, in particolare, dell'IMU relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

L'esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C (2020), 1863 final.

### **Bonus Canonici di locazione (comma 602 e 603)**

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai **canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo**.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha esteso il credito d'imposta in analisi fino al 31.12.2020 per le imprese operanti nel **settore turistico-ricettivo**.

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2021, e sempre con riferimento alle imprese turistico-ricettive, il comma 5 del citato art. 28 è stato nuovamente modificato andando a prevedere il

**differimento del predetto termine (31.12.2020) al 30.04.2021.** Inoltre, viene prevista l'estensione del credito d'imposta anche per le agenzie di viaggio e per i tour operator.

#### **Bonus pubblicità (comma 608)**

Con l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione per gli **esercizi 2021 e 2022** del c.d. "**bonus pubblicità**" a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani/periodici, anche in formato digitale. Tale credito è stato fissato nella misura del **50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Si sottolinea che per il biennio 2021-2022, il bonus in esame **non** è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.

#### **Utilizzo indebito plafond Iva esportatori abituali (commi da 1079 a 1083)**

L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio e attività di controllo sostanziale finalizzate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 (qualifica di "esportatore abituale") per, eventualmente, procedere all'inibizione del rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità viene infatti **preclusa la possibilità per il contribuente di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e il **Sistema di Interscambio (SdI)** inibirà l'emissione delle **fatture elettroniche non imponibili IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 **nelle quali vengano indicati i numeri di protocollo di dichiarazioni d'intento invalidate.**

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

#### **Credito d'imposta adeguamento ambiente di lavoro (commi da 1098 a 1100)**

L'art. 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha introdotto un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020**, fino ad un massimo di € 80.000, per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Con la modifica del comma 2 del citato art. 120 il Legislatore ha previsto che il credito in esame sia utilizzabile in **compensazione tramite il Mod. F24 dall'1.01 al 30.06.2021 e non più fino al 31.12.2021.** Entro la medesima data (30.06.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

#### **Sostegno liquidità imprese: garanzia Sace (commi 206 e da 208 a 218)**

È stata prorogata al **30.06.2021** (in precedenza 31.12.2020) la **concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

Si sottolinea che la Legge di Bilancio 2021 ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare la possibilità di rilasciare la garanzia SACE anche in relazione:

- **alle cessioni di crediti senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro soluto)**, effettuate a banche e intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni

di crediti con garanzia di solvenza, pro solvendo). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021;

- a **finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione o al consolidamento di finanziamenti già esistenti**. In riferimento è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il **25% dell'importo originario** e che il **rilascio della garanzia sia idonea a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento** stesso rispetto a quello **originariamente pattuito**. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.

Inoltre, è previsto che, a decorrere **dall'01.03.2021 e fino al 30.6.2021**, SACE spa rilascerà le garanzie in analisi a **titolo gratuito**, fino alla copertura del 90% del finanziamento (per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96) a **favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499**, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno (non si considerano gli altri parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione microimprese, piccole e medie imprese).

#### **Proroga moratoria finanziamenti PMI (commi da 248 a 254)**

L'art. 56 del Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha previsto, a fronte di un'**apposita comunicazione**, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020, o se successivi, al 17.03.2020, **gli importi accordati non possono essere revocati** in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.09.2020 i **contratti sono prorogati** fino al 31.1.2021;
- per i mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale il **pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è stato sospeso fino al 31.01.2021** (per il solo **rimborso in conto capitale**). Tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento e tematici, guide turistiche).

#### **La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.**

Per le imprese che all'01.01.2021 risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2 (sospensione pagamento rate e canone di leasing), la **proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.01.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.03.2021;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, **presentando apposita comunicazione**, entro il 31.01.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

### **Incentivi operazioni di aggregazione aziendale (commi da 233 a 243)**

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, il Legislatore ha previsto che, in caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberate dall'assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l'01.01 e il 31.12.2021, il soggetto risultante dall'operazione possa **trasformare in credito d'imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA)** riferite a:

- perdite fiscali, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;
- eccedenze ACE di cui all'art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Si sottolinea che le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d'imposta **anche se non iscritte in bilancio**.

Per poter applicare l'agevolazione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, **non devono far parte dello stesso gruppo societario** né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di **partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto** ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

La previsione in esame tuttavia assume particolare rilevanza se si considera che risulta applicabile anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi del citato n. 1), se:

- il controllo è stato acquisito **tra l'01.01 e il 31.12.2021** attraverso **operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda**;
- **entro 1 anno dalla data di acquisizione del controllo una di queste operazioni (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) abbia avuto efficacia giuridica**. In tal caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione in esame non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, **senza limiti di importo**, in compensazione tramite il Mod. F24 ovvero può essere ceduto o chiesto a rimborso.

Ciascun soggetto può applicare **una sola volta le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni** di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

La trasformazione delle DTA è subordinata al **pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione** (deducibile nell'esercizio in cui avviene il pagamento).

Il versamento della commissione è effettuato:

- per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- per il 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

#### **Fondo garanzia PMI (commi da 244 a 247)**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è stata **prorogato fino 30.06.2021** (in precedenza 31.12.2020) l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità (DL n. 23/2020).

#### **Rafforzamento PMI (commi da 263 e 264)**

L'art. 26, commi da 8 a 12, del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) prevedeva a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentavano specifici requisiti e che avevano deliberato ed "eseguito" dal 20.05.2020 al 31.05.2020 un **aumento di capitale**, il riconoscimento, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Con la Legge di Bilancio 2021, il Legislatore ha **esteso la possibilità di beneficiare del credito d'imposta** anche per gli **aumenti di capitale** effettuati **entro il 30.06.2021** a seguito dell'approvazione del bilancio 2020. Inoltre, è stato previsto che per gli aumenti effettuati nel periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 la soglia massima sia incrementata dal 30% al **50% dell'aumento di capitale**.

È prevista la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 in caso di distribuzione di riserve prima dell'01.01.2025 (01.01.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra Circolare 13/2020.

#### **Credito d'imposta servizi digitali (comma 610)**

È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

#### **Plastic tax (commi 1084 e 1085)**

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo dei **manufatti con singolo impiego** (c.d. "plastic tax"), tra cui:

- l'inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, oltre al fabbricante, del **soggetto committente** (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
- l'inclusione delle "preforme" tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
- l'attenuazione del regime sanzionatorio;
- il differimento dell'**efficacia** delle disposizioni **all'01.07.2021**.

#### **Sugar tax (comma 1086)**

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax"), al fine di:



- inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
- attenuare le sanzioni amministrative previste;
- **differire all'01.01.2022 la decorrenza dell'imposta.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -